

Penale Ord. Sez. 7 Num. 30302 Anno 2018

Presidente: PALLA STEFANO

Relatore: CATENA ROSSELLA

Data Udienza: 20/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

VENAPOLONE S.P.A nato a FROSINONE il **19/05/1993**

avverso la sentenza del 19/01/2017 della CORTE APPELLO di ROMA

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Fatto e diritto

Con sentenza del 19/01/2017 la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado, con cui ██████████ era stata condannata a pena di giustizia per i reati di cui; a) agli artt. 110, 624 bis, 625 nn. 2, 5, 61 n. 7 cod. pen., in Roma il 13/04/2014; b) agli artt. 110, 624 bis, 625 nn. 2, 5, 61 n. 7 cod. pen., in Roma il 29/06/2014, con la recidiva ex art. 99 comma 4, cod. pen. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano vizio di motivazione - in riferimento alla ricostruzione del fatto basata sulla versione della persona offesa - e violazione di legge - in riferimento all'aumento inflitto a titolo di continuazione.

In realtà, le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).

La sentenza impugnata, invero, non solo ha ricordato come la persona offesa avesse visto più volte l'imputata in udienza, ma, soprattutto, che l'aveva riconosciuta nel video e nelle foto, avendo altresì specificato che i primi fotogrammi erano troppo piccoli per potervi riconoscere qualcuno e che, comunque, le era rimasto impresso il viso della ragazza, molto bello, che aveva incontrato uscendo dall'ascensore. La sentenza ha spiegato come le telecamere erano state installate dopo il furto avvenuto nell'appartamento della persona offesa **Du Chen**, per cui solo in seguito al furto nell'appartamento della **Caracciolo** era stato possibile avviare ulteriori indagini, e che, proprio la circostanza che, muovendosi le giovani rom in gruppo, per commettere i furti, l'imputata non aveva avuto alcuna difficoltà a ritornare nel medesimo luogo per commettere un secondo furto, peraltro ammesso, evidentemente fondando sulla difficoltà di una sua identificazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018

Il Componente estensore

Il Presidente